

Allegato 1. ACCESSO ALLE STRUTTURE OSPEDALIERE, AI POLIAMBULATORI, ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI, SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIALI: INDICAZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE COVID-19

4 gennaio 2023

In considerazione dell'andamento epidemiologico dell'infezione da SARS-Cov2 e dell'attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19, il Ministero della Salute ha provveduto ad emanare atti normativi che aggiornano le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19 e dei contatti stretti di caso COVID-19.

In particolare, a seguito della conversione in Legge del decreto 31 ottobre 2022, n. 162, recante, tra le altre, misure urgenti in materia entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali nel testo della Commissione e dell'Ordinanza Ministero della Salute del 29 dicembre 2022 (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022), che supera l'ordinanza del Ministro della salute 31 ottobre 2022,

A. a partire dall'1 gennaio 2023, per quanto riguarda le modalità di ACCESSO ALLE STRUTTURE SANITARIE:

- Per utenti, visitatori ed accompagnatori **NON** è più necessario essere in possesso di **Green Pass COVID-19** per accedere alle strutture sanitarie ospedaliere, ambulatoriali, residenziali, socio assistenziali, hospice e per gli accompagnatori che accedono nelle sale d'aspetto del pronto soccorso;
- È abrogata anche la misura che consentiva alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali di uscite temporanee solo se munite di green pass.
- Rimane l'**obbligo** di indossare la **mascherina** chirurgica fino al **30 aprile 2023**.

B. GESTIONE DEI CASI CONFERMATI COVID-19 E DEI CONTATTI STRETTI DI CASO COVID-19:

➤ CASI CONFERMATI

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura **dell'isolamento**, con le modalità di seguito riportate:

- Per i casi che sono sempre stati **ASINTOMATICI** e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, **l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare**; per i casi che sono sempre stati asintomatici l'isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
- Per i casi in **SOGGETTI IMMUNODEPRESSI**, l'isolamento potrà terminare dopo un periodo **minimo di 5 giorni**, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.
- Per gli **OPERATORI SANITARI**, **se asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo**.
- I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l'isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

➡ È **obbligatorio**, a termine dell'isolamento, l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque **raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati**. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

➤ CONTATTI STRETTI DI CASO

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime **dell'autosorveglianza**, durante **il quale è obbligatorio** di indossare dispositivi **di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2**, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino **al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto**.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.

Gli **operatori sanitari** devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera **fino al 5° giorno** dall'ultimo contatto con un caso confermato.

- In definitiva, per quanto riguarda l'**obbligo di sottoporsi a tampone**, è **abrogato** sia al termine dell'autosorveglianza per i **contatti**, sia al termine dell'isolamento delle **persone positive** al Covid, **ECCETTO** che per **persone immunodepresse ed operatori sanitari**.

**ACCESSO ALLE STRUTTURE OSPEDALIERE, AI POLIAMBULATORI, ALLE STRUTTURE
RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI, SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIALI:
INDICAZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE COVID-19**

4 Gennaio 2023

All'interno delle strutture ospedaliere e distrettuali, dei dipartimenti di prevenzione e delle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e sociali restano vincolanti le regole per il rispetto delle misure primarie di igiene e sicurezza, finalizzate a ridurre il rischio di infezione in ambito sanitario, come specificate nella *DGRM 962 del 26/07/2022* (misure generali di prevenzione e protezione dal contagio da Covid-19):

- praticare frequentemente l'igiene delle mani;
- evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani;
- praticare l'igiene respiratoria;
- indossare correttamente la mascherina sino al 30/04/23 - *Ordinanza Ministeriale del 29/12/2022*);

Si ribadisce l'importanza delle misure di igienizzazione e sanificazione che devono essere adottate sistematicamente nelle strutture ospedaliere e territoriali (*DGRM 926 del 26/07/2022*):

- corretta manipolazione, pulizia e disinfezione delle attrezzature;
- corretta pulizia e sanificazione ambientale;
- corretta manipolazione e pulizia della biancheria.

MODALITA' DI ACCESSO ALLE STRUTTURE:

UTENTE CHE ACCEDE AL PRONTO SOCCORSO

Esecuzione di test in presenza di sintomi respiratori suggestivi di infezione da Covid-19;
 Tampone antigenico strumentale in Pronto Soccorso per tutti i pazienti destinati al ricovero.
 In caso di ricovero urgente/accesso al Blocco Operatorio in urgenza: effettuare il tampone antigenico rapido e prevedere l'esecuzione di tampone antigenico strumentale appena possibile.

Attenzione: non è indicata l'effettuazione del tampone a tutti gli utenti che accedono.

UTENTE CHE ACCEDE PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI

QUALSIASI TIPOLOGIA DI PRIORITÀ (U / B / D / P / CONTROLLO), ISTITUZIONALE E LIBERO-PROFESSIONALE (Nota: incluso utente del CSM e dell'ambulatorio vaccinale) DONATORI DI SANGUE CORSI DI PREPARAZIONE AL PARTO	• Accesso <u>senza</u> necessità di green pass (https://www.dgc.gov.it) • In caso di sintomatologia indicativa di infezione <u>respiratoria acuta o sospetta per Covid-19</u> laddove le condizioni cliniche consentano l'effettuazione della visita, è raccomandato l'utilizzo dei DPI ed il rispetto rigoroso delle misure di prevenzione previste in caso di paziente Covid positivo/sospetto.
--	---

UTENTE CHE ACCEDE ALLA STRUTTURA PER RICOVERO

RICOVERO OSPEDALIERO PROGRAMMATO (ORDINARIO MEDICO, CHIRURGICO, DS, SINGOLO ACCESSO DI DH)	Esecuzione del tampone antigenico strumentale nel percorso pre-ricovero entro le 48 ore precedenti (Nota ASUR prot. 16449 del 5/5/2022)
DAY HOSPITAL CICLICO DIALISI - ONCOLOGIA	Esecuzione del tampone antigenico strumentale, al primo accesso ed ogni 14 giorni da parte della struttura
PARTO IN URGENZA	Esecuzione del test antigenico rapido alla partoriente e all'accompagnatore; successiva effettuazione di un test con metodica strumentale per la partoriente.
INGRESSO IN CI, RSA, RP (dal domicilio o da altra struttura sanitaria)	Esecuzione del tampone antigenico strumentale entro le 48 ore precedenti (DGR n. 962 del 26/07/2022) Tali indicazioni si applicano anche alle strutture residenziali del DSM
RIENTRO IN STRUTTURA RESIDENZIALE EXTRA-OSPEDALIERA SUCCESSIVO AD USCITE PROGRAMMATE E RIENTRI IN FAMIGLIA	Esecuzione del tampone antigenico prima dell'ingresso in struttura solo in presenza di sintomi riconducibili a COVID-19. N.B. Sono consentite uscite temporanee, ANCHE SENZA certificazioni verdi COVID-19 Tali indicazioni si applicano anche alle strutture residenziali del DSM

UTENTE CHE ACCEDE PRESSO CENTRI SEMIRESIDENZIALI

UTENTE CON SINTOMATOLOGIA RICONDUCEBILE A COVID-19	Esecuzione del tampone antigenico e, in caso di esito positivo, affidare l'ospite al MMG previo contatto (DGR n. 962 del 26/07/2022)
UTENTE CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON SOGGETTI POSITIVI A COVID-19	A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime <u>dell'autosorveglianza</u> , durante il quale è <u>obbligatorio</u> di indossare dispositivi <u>di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2</u> , al chiuso o in presenza di assembramenti, fino <u>al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto</u> . (Circolare del Ministero della Salute del 29/12/2022)

ACCOMPAGNATORI

INDICAZIONI VALIDE FINO AL 30 APRILE 2023 (Ordinanza Ministeriale del 29/12/2022):

-È fatto obbligo di **indossare dispositivi di protezione** delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie;

-Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) bambini di **età inferiore ai sei anni**;
- b) persone con **patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina**, nonché le **persone che devono comunicare con una persona con disabilità** in modo da non poter fare uso del dispositivo.

È sempre consentito l'accesso ai soggetti indicati di seguito per prestare assistenza a pazienti non affetti da Covid-19 (Nota ARS prot. n. 0027449/04/08/2022):

- accompagnatore di paziente minore;
- accompagnatore di donna in gravidanza anche nella fase di travaglio/parto e post-partum;
- accompagnatore/caregiver di paziente in una delle seguenti condizioni:
 - in possesso del riconoscimento di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - affetto da Alzheimer/altre demenze/deficit cognitivi con sintomi anche lievi/moderati;
 - fine vita;
 - grande anziano (ultraottantenne) allettato;
 - presenza di barriere linguistiche.

Alla luce delle ultime indicazioni Ministeriali la permanenza degli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19 è consentita **SENZA GREEN PASS** (Sale di attesa dei Dipartimenti di Emergenza e Accettazione, Pronto Soccorso, Reparti, Ambulatori).

VISITATORI

L'accesso di familiari e visitatori nei reparti di degenza delle strutture ospedaliere, residenziali e semi-residenziali sanitarie, sociosanitarie e sociali è consentito **SENZA GREEN PASS**. Permane la necessità del rispetto delle misure generali di prevenzione e protezione dal contagio da Covid-19 e l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie come da disposizioni normative vigenti.

In caso di focolaio epidemico da Sars-CoV-2 all'interno della struttura residenziale, gli accessi dei visitatori saranno possibili solo nei casi previsti dalla *Determina della Direzione Generale ASUR n. 410 del 31 Maggio 2022 e s.m.i.* e solo nel rispetto delle modalità ivi riportate.

Di seguito le **indicazioni generali per i visitatori ai ricoverati** (DGR n. 962 del 26/07/2022):

- garanzia del diritto alla continuità delle visite, con cadenza giornaliera, consentendo anche di prestare assistenza ai non autosufficienti;
- individuazione di norma di due familiari che possono accedere per la visita;
- controllo da parte del personale dell'uso della mascherina ed esecuzione dell'igiene delle mani con soluzione idroalcolica
- Raccomandazione del mantenimento delle distanze di sicurezza;
- In specifiche condizioni cliniche/psicologiche (es. fine vita, utenti minori, depressione grave, deterioramento cognitivo, disabilità psichiche o sensoriali, ecc.) possibilità di **valutare l'alternanza di più visitatori/caregiver, individuati specificamente, per visite con frequenze e durate superiori a quanto ordinariamente previsto;**
- Esclusione della visita da parte di soggetti minori di 12 anni, **ad eccezione di situazioni specifiche per le quali, su valutazione dei rispettivi Direttori/Responsabili di UO, potrà essere definita la possibilità di accesso.**

OSPEDALE

- Accesso di un solo visitatore per paziente per visita per una durata della permanenza di norma non superiore ai 45 minuti; nell'arco delle fasce orarie stabilite da ciascuna U.O. (Nota ASUR prot. n. 16449 del 5/5/2022); si richiede la necessaria flessibilità nella gestione del fine vita o specifiche situazioni, da valutare anche rispetto alla logistica della struttura.

STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI SANITARIE, SOCIO SANITARIE E SOCIALI

- Accesso di non più di due visitatori per paziente per visita per una durata della permanenza di norma non superiore ai 45 minuti; le visite all'interno del nucleo di degenza potranno essere effettuate da parte di un solo visitatore qualora nella medesima camera convivano altri ospiti (DGR 962/2022). Si richiede la necessaria flessibilità nella gestione del fine vita o specifiche situazioni, da valutare anche rispetto alla logistica della struttura.

TERAPIE DI GRUPPO (DSM)

Lo svolgimento di una terapia di Gruppo (Gruppo Multifamiliare e similari), in cui è auspicabile la presenza del caregiver/familiare e stante il rischio correlato alla presenza di un soggetto esterno in una struttura ospedaliera/residenziale/semiresidenziale, prevede:

- Accesso del familiare o caregiver **SENZA GREEN PASS.**
- Permane la necessità del rispetto delle misure generali di prevenzione e protezione dal contagio da Covid-19 (come da DGR 962/2022) e l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie come da disposizioni normative vigenti.

VISITE AI PAZIENTI COVID-19

- Nel caso di paziente COVID-19 ricoverato in ambito ospedaliero o territoriale, l'accesso dei visitatori alla stanza di degenza può essere consentito, prevedendo una ragionevole limitazione dei tempi di permanenza, sanificazione delle mani in ingresso e in uscita dal setting di ricovero, utilizzo corretto della mascherina FFP2 e verifica dell'accesso di un solo visitatore per paziente per ogni fascia oraria (Nota ARS prot. n. 0027449|04/08/2022). I Direttori/Responsabili di U.O. sono tenuti a vigilare in merito al rispetto delle suddette disposizioni.
- Il visitatore dovrà indossare DPI coerenti con le procedure in essere nella struttura, essere edotto del rischio e formato/supportato circa i comportamenti da assumere (DGR 962/2022).

ALTRE INDICAZIONI

Alla mensa aziendale: per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere alla mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione; non è più previsto il controllo del certificato verde.

Accesso nelle strutture delle aziende che erogano servizi all'interno dell'azienda (incluso supporto in sala operatoria, informatori farmaceutici, ecc): NON è necessario il possesso del Certificato verde rafforzato per l'accesso al Blocco operatorio.

Attività di volontariato nelle strutture sanitarie: le attività devono essere autorizzate dalla Direzione medica di presidio/Direzione di Distretto, mentre NON è più necessario il possesso del Certificato verde rafforzato da parte degli operatori.